

Venezia, 26 febbraio 2013

P.G. 2013/97812

Spettabili Presidenti delle Società:

AMES S.p.A.

AVM S.p.A.

CMV S.p.A.

INSULA S.p.A.

IVe S.r.l.

PMV S.p.A.

Venezia Spiagge S.p.A.

VENIS S.p.A.

VERITAS S.p.A.

Loro Sedi

OGGETTO: DIRETTIVA IN TEMA DI COMPOSIZIONE E COMPENSI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA DIRETTA E INDIRETTA DAL COMUNE DI VENEZIA

Con le deliberazioni N. 3/2013 e N. 28/2013, la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi a cui i rappresentanti del Comune di Venezia si atterranno nello stabilire i compensi degli Amministratori nelle Assemblee delle società controllate dall'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, applicate anche alla luce di recenti interpretazioni giurisprudenziali.

Con l'occasione la Giunta Comunale ha altresì preso atto delle rilevanti innovazioni normative recentemente introdotte in materia di <u>composizione</u> degli organi amministrativi delle società controllate dai Comuni, che integrano quanto stabilito per il Comune di Venezia dal Regolamento degli indirizzi per la nomina designazione e revoca dei rappresentanti presso società, enti, aziende e istituzioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115/1999 e s.m.i..

La Giunta Comunale ha infine dato mandato al Sindaco di diramare apposita direttiva alle Società Controllate di primo livello affinché anch'esse si conformino ai medesimi indirizzi e normative nello stabilire la composizione e i compensi degli organi amministrativi delle rispettive Società controllate di secondo livello.



Con la presente direttiva pertanto, dopo aver richiamato le norme di legge e le deliberazioni dell'Amministrazione comunale in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi delle società controllate dal Comune di Venezia, si rappresentano gli indirizzi ai quali le Vostre società si atterranno nella materia in oggetto nei confronti delle società da esse controllate.

1. Richiamo delle disposizioni in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi delle società controllate dal Comune di Venezia

1.1) Composizione degli organi amministrativi delle società controllate dal Comune di Venezia

Le disposizioni in materia sono stabilite dal Codice Civile in generale e da alcune norme specifiche per le società pubbliche di seguito richiamate, oltreché dal citato Regolamento degli indirizzi per la nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende e istituzioni approvato con del Consiglio Comunale n. 115 del 26 luglio 1999 a cui si rinvia.

a) numero massimo di amministratori:

Per effetto del combinato disposto dell'art.1 comma 729 della Legge 296/2006 e dell'art. 4 comma 4 e 5 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, il numero complessivo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali non può essere superiore a **tre**, salvo che per le società aventi:

- un capitale superiore a due milioni di euro;
- una percentuale di fatturato da prestazione di servizi inferiore al 90% nei confronti di amministrazioni pubbliche sul totale fatturato da prestazione di servizi nell'anno 2011;
 per le quali il numero di componenti può arrivare fino a cinque, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

In ogni caso il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere superiore a cinque anche nelle società miste.

b) composizione dell'organo amministrativo; riserva di componenti del genere meno rappresentato:

L'art. 6 comma 1bis del Regolamento degli indirizzi per la nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende e istituzioni approvato con deliberazione C.C. n. 115 del 26 luglio 1999 così come modificato ed integrato dalla deliberazione C.C. n.18 del 27 febbraio 2012, prevede che la designazione dei Consigli di Amministrazione delle Società ed Enti del Comune di Venezia, debba garantire la presenza di equilibrio tra i generi o quanto meno garantire la presenza di 1/3 del genere minoritario.

L'art. 3, comma 1 della Legge n. 120 del 12/7/2011 dispone che anche per le società controllate da pubbliche amministrazioni il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Il Regolamento attuativo della predetta disposizione, emanato in data 26 ottobre 2012, stabilisce che, per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del Regolamento, la



quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 del numero dei membri dell'Organo amministrativo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Di conseguenza, per il combinato disposto del citato comma 729 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del citato Regolamento attuativo della L. 120/2011 almeno un componente

296/2006 e del citato Regolamento attuativo della L. 120/2011, almeno un componente dell'Organo amministrativo deve sempre essere riservato al genere meno rappresentato.

c) composizione dell'organo amministrativo, presenza di dipendenti degli Enti/società soci:

Con decorrenza dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 95/2012 (6 luglio 2012), per le società controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, i Consigli di Amministrazione devono essere composti:

- Nel caso il numero massimo di Consiglieri sia pari a tre:
 - per le società direttamente controllate, da almeno due membri scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante;
 - per le società controllate indirettamente, da almeno due membri scelti tra i dipendenti della società controllante e/o i dipendenti dell'Ente controllante in via indiretta;

mentre il terzo membro scelto al di fuori dei dipendenti dell'Ente (o della controllante) svolge funzioni di amministratore delegato, ferma comunque restando la facoltà di nomina di un amministratore unico.

- Nel caso il numero massimo di Consiglieri sia pari a cinque:
 - per le società direttamente controllate, da almeno tre membri scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante;
 - per le società controllate indirettamente, da almeno tre membri scelti tra i dipendenti della società controllante e/o i dipendenti dell'Ente controllante in via indiretta;

mentre gli altri due membri possono essere scelti al di fuori dei dipendenti dell'Ente (o della controllante), ed in tal caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

d) nomina nell'organo amministrativo di una società pubblica di un soggetto titolare di un rapporto di lavoro con la medesima società:

L'art. 3 comma 44 della legge 244/2007 prevede che "Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza".



1.2) Compensi per gli organi amministrativi delle società controllate dal Comune di Venezia

- a) tetto massimo dei compensi per gli organi amministrativi delle singole società:

 Con specifico riferimento alle società pubbliche, alcune disposizioni di legge (commi 725 dell'art.1 della L. n.296/2006, comma 12 dell'art. 61 della L. n. 133/2008, comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010) hanno introdotto le seguenti restrizioni in materia di compensi agli amministratori di società partecipate totalmente da Comuni, sia di primo che di secondo livello:
 - il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, non può essere superiore, per il presidente al 70%, e per i componenti del Consiglio di Amministrazione al 60% dell'indennità spettante al Sindaco, nella misura stabilita dal Decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del TUEL, ulteriormente ridotto del 10%; nel caso di società partecipate da più Comuni si fa riferimento al compenso del Sindaco del Comune con la maggior quota di partecipazione;
 - è possibile prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo.

Aderendo alle interpretazioni prevalenti della Corte dei Conti (Sez. Piemonte parere 29/2009 Sez. Lazio parere 18/2011, Sez. Emilia parere 11/2012), la delibera di Giunta N. 3/2013 ha ritenuto di considerare l'importo massimo ammissibile per gli amministratori delle società pubbliche come riferibile cumulativamente all'intero organo di amministrazione e non ai singoli componenti dello stesso.

E' pertanto consentita l'erogazione di compensi a singoli amministratori, ove investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2381 c.c., anche superiori ai limiti individuali, purché nel rispetto dell'importo massimo complessivo dei compensi stabiliti cumulativamente per l'intero organo di amministrazione.

In applicazione delle suddette disposizioni normative e relativi orientamenti giurisprudenziali, il compenso massimo cumulativo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione di ciascuna società controllata, in relazione al compenso annuo spettante per il 2012 al Sindaco di Venezia, è il seguente:

	(101.00
	(plafond massimo €)
Consigli di Amministrazione composto da 3 membri	146.903,09
Consigli di Amministrazione composto da 5 membri	239.683,99

Tale compenso massimo cumulativo può venir aggiornato in relazione a eventuali variazioni nel compenso annuo spettante al Sindaco di Venezia, per effetto di disposizioni modificative del Decreto emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del TUEL.



IL SINDACO

b) Procedura di determinazione dei compensi dei singoli amministratori:

Alla luce dei vincoli normativi soprarichiamati e dell'esigenza di differenziazione dei compensi sopra descritta, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2013 ha stabilito con riguardo ai compensi degli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia:

- di determinare in sede assembleare l'importo complessivo della remunerazione spettante cumulativamente al Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di importo massimo coerenti con i vincoli normativi e con le interpretazioni della Corte dei Conti richiamati in premessa;
- di demandare poi al Consiglio di Amministrazione la quantificazione puntale del compenso di ciascun amministratore nell'ambito del plafond stabilito in sede assembleare, riservando agli amministratori investiti di particolare cariche un compenso commisurato al grado richiesto di impegno, competenze, capacità manageriali, responsabilità e rischio;
- di sottoporre la proposta di riparto dei suddetti compensi, da presentare alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società erogante i compensi medesimi, al preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale, espresso dal Direttore Generale su conforme istruttoria tecnica della Direzione Società Partecipate. La procedura di acquisizione del suddetto nulla-osta al riparto del compenso cumulativo stabilito dall'Assemblea è attivata da una proposta formulata dal Presidente dalla Società, nel rispetto del tetto massimo del compenso del Presidente medesimo definito dai soci in sede di assemblea.

c) Compensi dei dipendenti nominati amministratori di società controllate:

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 95/2012, i Dirigenti del Comune di Venezia nominati nei Consigli di amministrazione delle società controllate hanno l'obbligo di riversare al Comune i compensi stabiliti per la carica di amministratore.

Ai sensi della delibera di Giunta n. 791 del 21.10.2010, che ha recepito l'Accordo sindacale sul contratto integrativo della Dirigenza comunale, tali compensi integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e sono utilizzate, al netto degli oneri riflessi, per incrementare la retribuzione di risultato dei Dirigenti che hanno svolto l'incarico nei termini ed entro i limiti stabiliti dalla citata deliberazione.

Analogamente, sempre ai sensi dell'art. 4 del D.L. 95/2012, nel caso di società controllate indirettamente dal Comune di Venezia, i dipendenti della società controllante designati come amministratori della società controllate hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari alle rispettive società di appartenenza.

L'eventuale utilizzo di tali compensi riversati per integrare la retribuzione di risultato dei Dirigenti delle società controllanti è disciplinato da Accordi Sindacali in capo alle medesime.

Gli obblighi legislativi di riversamento sopra richiamati non si applicano ai Dirigenti di società controllate designati come amministratori di società diverse da quelle controllate dalla società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, fatti salvi eventuali obblighi derivanti dalla contrattazione individuale o collettiva.



IL SINDACO

d) Plafond complessivo per i compensi degli amministratori delle società controllate dal Comune:

In coerenza con le politiche generali di contenimento delle spese di funzionamento della struttura comunale, dovuta al ridimensionamento dei trasferimenti statali agli Enti Locali, l'Amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di una progressiva riduzione degli oneri per compensi degli amministratori delle società controllate dal Comune.

Al riguardo la delibera di Giunta N.28/2013 ha stabilito:

- che la misurazione di tale obiettivo di contenimento dei costi sia riferita al monte dei
 compensi complessivi per gli organi amministrativi di tutte le società controllate
 direttamente ed indirettamente, calcolato con riferimento ai compensi effettivamente erogati,
 al netto cioè dei compensi rinunciati dagli amministratori o da essi riversati all'Ente/società
 di appartenenza.
- che a partire dall'esercizio 2013 il plafond massimo per il monte dei compensi complessivi in questione sia quantificato annualmente in sede di programmazione di bilancio dell'Ente, assumendo, nelle more dell'approvazione dello steso, il limite massimo risultante dalla situazione al 31.12 dell'anno precedente, che per il 2012 è pari a complessivi € 1.391.392
- che, con riferimento ai compensi dell'organo amministrativo di singole società controllate, sia conseguentemente compatibile con i suddetti orientamenti l'eventuale revisione, in aumento o in diminuzione, rispetto all'importo attualmente stabilito per i compensi dell'organo amministrativo, fermo restando il rispetto del plafond massimo annuale stabilito in sede di programmazione di bilancio.

2. Indirizzi in materia di nomine e compensi nelle società controllate di secondo livello

Al fine di garantire un'applicazione omogenea delle disposizioni sopra richiamate per tutte le Società controllate dal Comune di Venezia anche in via indiretta, i Presidenti delle società controllate di primo livello sottoporranno al rispettivo Consiglio di Amministrazione una delibera di indirizzo in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi delle rispettive società controllate di secondo livello che, dopo aver preso atto delle disposizioni citate, disponga:

- a) che il Presidente della società di primo livello, con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione dell'organo della società controllata chiamato a deliberare sull'argomento, sottoponga al Direttore Generale del Comune di Venezia, per il tramite della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate che ne cura l'istruttoria, le proposte in materia di:
 - composizione dell' organo amministrativo delle rispettive società controllate di secondo livello, producendo i curriculum dei soggetti proposti se di nuova nomina;
 - compenso cumulativo per l'intero organo amministrativo della società controllata di secondo livello e di relativo riparto tra i singoli amministratori, precisando altresì eventuali compensi oggetto di rinuncia o riversamento
- b) che le proposte di cui al punto precedente siano in generale coerenti con le disposizioni rappresentate nel paragrafo 1. della presente Direttiva, ed in particolare che il compenso



complessivamente proposto per gli organi amministrativi delle società controllate, unitamente a quello per gli organi della Vostra società, garantisca il rispetto dell'obiettivo percentuale di contenimento dei costi fissato in sede di programmazione di bilancio, salvo motivate eccezioni da sottoporre per tempo al Direttore Generale del Comune di Venezia, per il tramite della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate;

c) che i rappresentanti della Vostra società nelle Assemblee o nei Consigli delle rispettive società controllate si attengano al riscontro dato dal Direttore Generale del Comune di Venezia alle suddette proposte.

Quanto previsto in quest'ultimo punto c) andrà omesso nel caso in cui lo Statuto della vostra società preveda che siano sottoposte all'Assemblea dei soci le determinazioni in ordine alla composizione ed ai compensi degli organi amministrativi delle rispettive società controllate di secondo livello.

La delibera d'indirizzo assunta dal vostro Consiglio di Amministrazione andrà trasmessa alla Direzione Sviluppo Economico e Partecipate per la verifica di conformità alle disposizioni della presente Direttiva, acquisendo efficacia a seguito dell'esito positivo di tale verifica.

La Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, responsabile del sistema di controllo sulle società partecipate, vigilerà sul rispetto degli indirizzi impartiti con la presente direttiva.

Cordiali saluti